

**D.Lgs. 81/2008 e Correttivo:
come sono cambiate le sanzioni dell'art. 18 "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente"**

Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente	Sanzioni dell'81	Sanzioni del correttivo
<p>1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:</p> <p>a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.</p> <p>b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;</p> <p>c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;</p> <p>d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;</p> <p>e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano</p>	<p>Comma 1</p> <p>a) Arresto 3-6 mesi Ammenda 3000-10.000</p> <p>b) Arresto 2-4 mesi Ammenda 800-3000</p> <p>c) Arresto 3-6 mesi Ammenda 2000 – 5000</p> <p>d) Arresto 3-6 mesi Ammenda 2000 – 5000</p> <p>e) Arresto 2-4 mesi Ammenda 800-3000</p>	<p>Comma 1</p> <p>a) Arresto 2-4 mesi Ammenda 1500 – 6000</p> <p>b) non è prevista sanzione ma è sanzionato l'Art. 43 "Disposizioni generali" relative alle emergenze tra cui la lettera b) del comma 1 che prevede appunto che il datore di lavoro "designa preventivamente i lavoratori di cui all'art.18 comma 1 lettera b).</p> <p>c) Arresto 2-4 mesi Ammenda 1200 – 5200</p> <p>d) Arresto 2-4 mesi Ammenda 1500 – 6000</p> <p>e) Arresto 2-4 mesi Ammenda 1200 – 5200</p>

<p>alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;</p> <p>f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;</p> <p>g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; <u>(il testo è aggiornato con le modifiche introdotte dal correttivo)</u>;</p> <p>g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro <u>(nuova lettera inserita dal correttivo)</u>;</p> <p>h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;</p> <p>i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;</p>	<p>f) non era prevista sanzione</p> <p>g) Arresto 2-4 mesi Ammenda 800 – 3000</p> <p>gbis) non era prevista la sanzione perché non era prevista questa disposizione</p> <p>h) Arresto 3-6 mesi Ammenda 2000 – 5000</p> <p>i) Arresto 2-4 mesi Ammenda 800 – 3000</p>	<p>f) Arresto 2-4 mesi Ammenda 1200 – 5200</p> <p>g) Ammenda 2000 – 4000</p> <p>g bis) Sanzione amministrativa 500 – 1800</p> <p>h) non è prevista sanzione ma è sanzionato l'Art. 43 "Disposizioni generali" relative alle emergenze tra cui la lettera d) del comma 1 che prevede appunto che il datore di lavoro " programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;"</p> <p>i) non è prevista sanzione ma è sanzionato l'Art. 43 "Disposizioni generali" relative alle emergenze tra cui la lettera c) del comma 1 che prevede appunto che il</p>
---	---	--

<p>l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;</p> <p>m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;</p> <p>n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;</p> <p>o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda; <u>(il testo è aggiornato con le modifiche introdotte dal correttivo)</u>;</p> <p>p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne</p>	<p>l) Arresto 4-8 mesi Ammenda 2000-4.000</p> <p>m) Arresto 2-4 mesi Ammenda 800 – 3000</p> <p>n) Arresto 2-4 mesi Ammenda 800 – 3000</p> <p>o) Arresto 3-6 mesi Ammenda 2000 – 5000</p> <p>p) Arresto 2-4 mesi Ammenda 800 – 3000</p>	<p>datore di lavoro “informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;”</p> <p>l) non è prevista sanzione ma sono sanzionati gli artt. 36 e 37</p> <p>m) non è prevista sanzione ma è sanzionato l'Art. 43 “Disposizioni generali” relative alle emergenze tra cui il comma 4 che prevede appunto che “Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato”.</p> <p>n) Ammenda 2000 – 4000 (resta nel penale ma è solo ammenda)</p> <p>o) Arresto 2-4 mesi Ammenda 750-4000</p> <p>p seconda parte) Ammenda 2000 – 4000 (resta nel penale ma non è prevista l'alternatività tre</p>
--	---	---

<p>tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;</p> <p>q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;</p> <p>r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; <u>(il testo è aggiornato con le modifiche introdotte dal correttivo)</u>;</p> <p>s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;</p>	<p>q) Arresto 4-8 mesi Ammenda 5000-15000 <i>(Per le aziende particolarmente a rischio si prevedeva il solo arresto 6 mesi – 1 anno e sei mesi)</i></p> <p>r) infortuni più tre giorni Sanzione amministrativa 2500 – 7500</p> <p>r) infortuni più 1 giorno Sanzione amministrativa 1000 – 3000</p> <p>s) Sanzione amministrativa 1000 – 3000</p>	<p><i>arresto e ammenda)</i> <i>La prima parte che prevede l'obbligo di redigere il Duvri è sanzionata con riferimento all'Art. 26 comma 3 con Arresto 2-4 mesi o Ammenda 1500 – 6000</i></p> <p>q) Arresto 2-4 mesi Ammenda 1200 – 5200</p> <p>r) infortuni più tre giorni Sanzione amministrativa 1000 – 4500</p> <p>r) infortuni più 1 giorno Sanzione amministrativa 500- 1800</p> <p>s) Ammenda 2000 – 4000 <i>(qui si introduce il penale dove c'era la sola sanzione</i></p>
---	---	---

<p>t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;</p> <p>u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;</p> <p>v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;</p> <p>z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e</p>	<p>t) non è prevista sanzione</p> <p>u) Sanzione amministrativa 2500-10000</p> <p>v) Arresto 3-6 mesi Ammenda 2000 – 5000</p> <p>z) Arresto 4-8 mesi Ammenda 5000-15000</p>	<p><i>amministrativa ed è superiore)</i></p> <p>t) non è prevista sanzione ma sono sanzionati gli artt. 43 e 46 relativi alle emergenze e in particolare il secondo alla “prevenzione incendi”</p> <p>u) non è prevista sanzione (già scomparsa con la Legge 133/08 art.39 c 12), ma è sanzionato l’art.26 “Obblighi connessi ai contratti d’appalto...” che al comma 8 prevede “ Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro” . Per la violazione di tale norma il datore di lavoro e il dirigente (disposta all’art. 55 comma 3 lettera i) sono sanzionati con sanzione amministrativa da 100 a 500 per ciascun lavoratore.</p> <p>v) Ammenda 2000 – 4000 <i>(Non si prevede l’alternatività tra arresto e ammenda ma resta nel penale e va ricordato che con il 626 c’era una sanzione amministrativa)</i></p> <p>z) prima parte) Arresto 2-4 mesi</p>
---	---	--

<p>sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;</p> <p>aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;(il testo è aggiornato con le modifiche introdotte dal correttivo);</p> <p>bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.</p> <p>2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:</p> <p>a) la natura dei rischi;</p> <p>b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;</p> <p>c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;</p> <p>d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;</p> <p>e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.</p> <p>3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche</p>	<p><i>(Per le aziende particolarmente a rischio si prevedeva il solo arresto 6 mesi – 1 anno e sei mesi)</i></p> <p>aa) Sanzione amministrativa 500</p> <p>bb) Sanzione amministrativa 1500 - 4500</p> <p>Comma 2) Arresto 3-6 mesi Ammenda 2000- 5000</p>	<p>Ammenda 1500 – 6000</p> <p>aa) Sanzione amministrativa 50-300</p> <p>bb) Sanzione amministrativa 1000 – 4500</p> <p>Comma 2) Sanzione amministrativa 1000 – 4500</p>
---	---	--

amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del presente decreto, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti. (testo introdotto dal correttivo)

<p>misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.</p> <p>2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:</p> <p>a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;</p> <p>b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.</p> <p>3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.</p> <p>4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese</p>	<p>Comma 2 Arresto 4-8 mesi Ammenda 1500 – 6000</p> <p>Comma 3-6 Non erano previste sanzioni perché erano sanzionati i rispettivi obblighi attribuiti al datore di lavoro/dirigente all'art.18</p>	<p>Comma 2 Arresto 2-4 mesi Ammenda 1500 – 6000</p> <p>Comma 3 primo periodo) Arresto 2-4 mesi Ammenda 1500 – 6000</p>
--	--	--

appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

<p>7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.</p> <p>8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.</p>		<p>Comma 8 Sanzione amministrativa da 100 a 500 per il datore di lavoro/ dirigente per ciascun lavoratore</p>
--	--	--

**D.Lgs. 81/2008 e Correttivo:
come sono cambiate le sanzioni dell'Art. 28 "Oggetto della valutazione del rischio"**

Art. 28 "Oggetto della valutazione del rischio"	Sanzioni dell'81	Sanzioni del correttivo
<p>1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.</p> <p>2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:</p> <p>a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;</p>	<p>Comma 1</p> <p>Non era prevista nessuna sanzione ma era sanzionato l'art.17 comma 1 che rinviava all'art28</p> <p>Comma 2</p> <p>a) Arresto 4-8 mesi Ammenda 5000-15000 <i>(Per le aziende particolarmente a rischio si prevedeva il solo arresto 6 mesi – 1 anno e sei mesi)</i></p>	<p>Comma 1</p> <p>Non è prevista nessuna sanzione ma è sanzionato l'art.29 comma 1 che rinvia all'art.17 comma 1 che a sua volta rinvia all' art.28.</p> <p>a) primo periodo) Ammenda 1000 – 2000</p>

<p>b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);</p>	<p>b) Arresto 4-8 mesi Ammenda 5000-15000 <i>(Per le aziende particolarmente a rischio si prevedeva il solo arresto 6 mesi – 1 anno e sei mesi)</i></p>	<p>b) Ammenda 2000 – 4000</p>
<p>c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;</p>	<p>c) Ammenda 3000 – 9000</p>	<p>c) Ammenda 2000 – 4000</p>
<p>d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;</p>	<p>d) Arresto 4-8 mesi Ammenda 5000-15000 <i>(Per le aziende particolarmente a rischio si prevedeva il solo arresto 6 mesi – 1 anno e sei mesi)</i></p>	<p>d) Ammenda 2000 – 4000</p>
<p>e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;</p>	<p>e) Ammenda 3000 – 9000</p>	<p>e) non è prevista sanzione</p>
<p>f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.</p>	<p>f) Arresto 4-8 mesi Ammenda 5000-15000 <i>(Per le aziende particolarmente a rischio si prevedeva il solo arresto 6 mesi – 1 anno e sei mesi)</i></p>	<p>f) Ammenda 1000 – 2000</p>
<p>3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.</p>	<p>Comma 3 Non era prevista sanzione</p>	<p>Comma 3 Non è prevista sanzione</p>

**D.Lgs. 81/2008 e Correttivo:
come sono cambiate le sanzioni Art. 29 – ‘Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi’**

Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi	Sanzioni dell'81	Sanzioni del correttivo
<p>1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.</p> <p>2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.</p> <p>3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.</p>	<p>Comma 1 Ammenda 3000-9.000</p> <p>Comma 2 Ammenda 3000-9.000</p> <p>Comma 3 Ammenda 3000-9.000</p>	<p>Comma 1 Arresto 3-6 mesi Ammenda 2500-6400 <i>(Per le aziende particolarmente a rischio si prevede il solo arresto 4-8 mesi)</i> <i>Questa sanzione, anche se con diversa modulazione, era nel decreto 81 prevista con riferimento diretto all'Art.17 che qui viene richiamato per il contenuto dell'obbligo</i></p> <p>Comma 2 Ammenda 2000-4.000</p> <p>Comma 3 Ammenda 2000-4.000</p>

<p>4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.</p>	<p>Comma 4 Sanzione amministrativa 2.500 – 10.000</p>	<p>Comma 4 Sanzione amministrativa 2.000 – 6.600</p>
<p>5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).</p>	<p>Comma 5 Non erano previste sanzioni</p>	<p>Comma 5 Non erano previste sanzioni</p>
<p>6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.</p>	<p>Comma 6 Non erano previste sanzioni</p>	<p>Comma 6 Non erano previste sanzioni</p>
<p>7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende: a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto; c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto.</p>	<p>Comma7 Non erano previste sanzioni</p>	<p>Comma7 Non erano previste sanzioni</p>

